



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
SERVIZIO 3° - INTERVENTI A SUPPORTO DELLE IMPRESE**

ISTRUZIONI APPLICATIVE DELLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI DESTINATI ALL'IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA

1. Riferimenti normativi

D.M. 14.12.2001 n° 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica";

D.M. 26 febbraio 2002 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa.

Circolare n. 49/D del 29 luglio 2002 dell'Agenzia delle Dogane

Agenzia delle Dogane Risoluzione n.2D del 19 03 2003

D.A. 3242 del 4 luglio 2013 "Disposizioni relative alle assegnazioni di carburante a prezzo agevolato per lavori agricoli".

Per la disciplina della materia in questione sono fatte salve le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie per quanto non espressamente previsto dalle presenti Istruzioni Applicative.

2. Soggetti coinvolti

Fermo restando quanto previsto dal DM n. 454/2001, i soggetti interessati ai procedimenti di cui alla materia sono: la Regione Siciliana - Assessorato delle risorse agricole e forestali - Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura - Ispettorati Provinciali Agricoltura ed i Centri di Assistenza Agricola (CAA).

La Regione Siciliana - Dipartimento Interventi Strutturali Agricoltura, definisce le regole di gestione della materia, stabilendo, in particolare, integrazioni e maggiorazioni di competenza regionale attraverso le tabelle ettaro/coltura ed espleta, attraverso gli Ispettorati Provinciali Agricoltura le funzioni di controllo, con particolare riferimento alle attività previste dall'art. 7, c. 2 del DM 454/2001.

3. Premessa

Le presenti Istruzioni Applicative definiscono i criteri generali che devono essere seguiti dagli Ispettorati Provinciali Agricoltura e dai CAA addetti all'iter amministrativo finalizzato all'assegnazione dei carburanti agevolati per l'agricoltura e dagli Utenti che intendono beneficiarne.



4. Beneficiari

I Soggetti che, ai sensi del DM 14 dicembre 2001 n. 454 possono richiedere l'agevolazione fiscale sul carburante agricolo sono:

- a) Esercenti attività agricole iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, in forma singola o associata;
- b) Cooperative, iscritte nel Registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;
- c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche.
- d) Consorzi di bonifica e di irrigazione. Per i Consorzi di bonifica e di irrigazione, i carburanti agevolati spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali.
- e) Imprese agromeccaniche iscritte nel Registro delle imprese. È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde (ove la stessa si riferisca ad attività agricola), nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta (art. 5 del D.lgs. 99/04).

Sono considerate attività agricole:

- I. le attività dirette alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura;
- II. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- III. le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Per poter richiedere l'agevolazione fiscale è necessario:

1. esercitare attività agricola e risultare iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio al momento della presentazione della domanda;
2. possedere (a titolo di proprietà, locazione o leasing) o utilizzare macchine agricole ed attrezzature necessarie alle operazioni agricole richieste;
3. possedere (a titolo di proprietà o locazione) e condurre terreni agricoli o essere titolari di una impresa agromeccanica;
4. aver costituito ed aggiornato il Fascicolo aziendale presso un CAA autorizzato (tale requisito è necessario, esclusivamente, per i Soggetti tenuti, ai sensi delle vigenti prescrizioni, alla costituzione di Fascicolo aziendale).

Le cooperative e le Imprese agromeccaniche, dovranno dichiarare i CUAA (Codici fiscali e/o Partite IVA) dei soggetti presso i quali hanno svolto le operazioni agricole indicando le colture, le superfici lavorate e le operazioni svolte. I clienti delle imprese agromeccaniche ed i soci delle Cooperative devono risultare anch'essi iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed aver costituito e aggiornato il proprio fascicolo aziendale.

Potrà essere assegnato carburante agevolato esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni agricole riportate nel D.A. 3242 del 4 luglio 2013.

I soggetti non titolari di partita IVA, di Fascicolo aziendale (qualora ne sia prescritto l'obbligo) e non iscritti alla C.C.I.A.A. non rientrano fra i beneficiari per l'ammissione all'agevolazione prevista dal DM n. 454/01.

Ai sensi dell'art 1, commi 516 e 517, della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), a decorrere dal 1 gennaio 2014 nell'assegnazione di Gasolio a prezzo agevolato per lavori agricoli verrà applicata la riduzione del 5% sulle quantità previste dai parametri ettaro coltura o di quelli relativi agli allevamenti, stabilite dal Decreto ministeriale 26 febbraio 2002 e dal Decreto assessoriale n.3242 del 4 luglio 2013.

5. Macchine e attrezzature

I predetti lavori, per poter beneficiare di assegnazione ai sensi delle presenti Istruzioni Applicative, dovranno essere effettuati con le seguenti macchine:

- le macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche (macchine agricole semoventi e trainate);
- gli impianti e le attrezzature destinati ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali;
- le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione;
- le macchine operatrici di cui all'art. 58 del Codice della Strada quando siano permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

L'assegnazione di carburante agricolo per le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del Codice della strada, può essere effettuata - su dichiarazione dell'utente - per i lavori straordinari agricoli. L'utente dovrà produrre Certificato di origine e/o Dichiarazione di conformità delle predette macchine operatrici e, qualora tali Atti non siano sufficienti, anche apposita dichiarazione attestante le caratteristiche tecniche ed i dati identificativi delle stesse; ancora, si dovrà dichiarare la natura, l'ubicazione, l'estensione e la durata degli interventi straordinari da effettuare: l'assegnazione di carburante verrà, comunque, dimensionata sulla base dei valori indicati nelle vigenti tabelle ettaro/coltura.

Non sono comprese tra le macchine agricole:

- i ciclomotori (art. 52 del C.d.S.);
- i motoveicoli (art. 53 del C.d.S.);
- gli autoveicoli (art. 54 del C.d.S.);
- le macchine operatrici di cui all'art. 58 del predetto D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 quando non siano permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

Sono **esclusi**, inoltre, dalla disciplina del del D.M. 454/01 i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole. Per l'autoproduzione di energia l'Utente dovrà, comunque, richiedere l'autorizzazione agli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Dogane (ex U.T.F.) competenti per territorio.

Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) Semoventi:

- trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
- macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
- macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) Trainate:

- macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) paragrafo 3;
- rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere munite di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.



6. Procedure per la dichiarazione delle macchine agricole

L'agevolazione è concessa per le operazioni eseguibili con le macchine ed attrezzature debitamente inserite nel Fascicolo aziendale.

I dati identificativi inerenti le macchine agricole e le relative attrezzature da utilizzare per le lavorazioni meccanico-agrarie e per attività zootecniche devono essere acquisiti dal CAA competente e registrati nel Fascicolo aziendale.

Relativamente alle attrezzature agricole sprovviste di numero di matricola o Telaio, dovrà essere indicato nel Fascicolo aziendale altro identificativo equipollente, quando presente o disponibile; in assenza di identificativo, si dovrà, comunque, esplicitare la dicitura "assente", "illeggibile" o "smarrito".

Per il carico di nuove macchine ed attrezzature agricole oppure di macchine ed attrezzature agricole mai caricate in precedenza, l'Impresa deve produrre al CAA competente i seguenti documenti in copia:

- fattura di acquisto nel caso di macchina o attrezzatura nuova non immatricolata, in proprietà;
- foglio di VIA (provvisorio) o Libretto di circolazione nel caso di macchina o attrezzatura immatricolata, in proprietà;
- Certificato di idoneità tecnica o Certificato d'origine per le sole macchine agricole che non necessitano del rilascio di carta di circolazione e/o di targa stradale;
- Per macchine usate provenienti da altre Regioni, l'Impresa deve produrre dichiarazione attestante la precedente proprietà, i dati generali della macchina, nonché l'avvenuto scarico presso l'Ufficio di provenienza extraregionale.

6.1 Casi particolari

Macchine immesse in circolazione prima del 7 maggio 1997

Le tipologie di macchine già in circolazione alla data del 6 maggio 1997, se sprovviste di documenti di circolazione, in quanto non previsti dal previgente Codice della Strada, devono essere oggetto di una specifica autodichiarazione in merito da produrre al CAA competente.

Macchine in possesso temporaneo

Il possessore dovrà produrre, al CAA competente, copia del contratto registrato, sottoscritto da entrambi i contraenti, nel quale siano riportati il periodo di cessione della macchina e i dati identificativi della stessa (marca, tipo, targa, telaio o matricola).

L'art.2 comma 3 lettere d) ed e) del D.M.454/2001 prevede la possibilità di dichiarare l'utilizzo di macchine non in proprietà; in tale ipotesi è necessario produrre al CAA competente la dichiarazione attestante la proprietà delle macchine o attrezzature, il periodo di presumibile impiego nonché, per le macchine operatrici, i tipi di lavorazioni per i quali se ne chiede l'utilizzo. In aggiunta alla predetta documentazione, inoltre, dovrà essere prodotta esplicita Dichiarazione rilasciata dal proprietario della macchina o attrezzatura, attestante la cessione in uso della stessa ed il relativo periodo temporale. Pertanto, qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, la macchina potrà essere registrata sui Fascicoli aziendali del proprietario e del comodatario o utilizzatore - indicando i rispettivi titoli di impiego ("proprietario" o "utilizzatore").

Registrazione di macchine reimmatricolate

In caso di necessità di reimmatricolazione di una macchina si dovrà produrre, al CAA competente, copia del foglio di VIA nel quale sia indicato il precedente numero di targa ed il numero della nuova targa assegnata e si dovrà, pertanto, aggiornare il proprio Fascicolo aziendale.

Registrazione di demolizione/rottamazione

In caso di avvenuta demolizione è necessario presentare, al CAA competente, la documentazione comprovante la demolizione; si dovrà, quindi, aggiornare il proprio Fascicolo aziendale attraverso lo scarico del mezzo.

7. Assegnazione carburante agricolo per allevamento (complementarietà)

In base al D.P.R 917/86 l'attività rientra nel reddito agrario se il terreno connesso è potenzialmente sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario. Se il terreno connesso non è sufficiente a garantire almeno un quarto del mangime necessario occorre determinare la

complementarietà dell'allevamento calcolando la percentuale di reddito agrario prodotto. Il calcolo, effettuato in funzione al rapporto fra il numero dei capi allevati e la SAU aziendale, individua la percentuale del reddito agrario su quello complessivo e, di conseguenza, il quantitativo di carburante agricolo agevolato assegnabile.

Qualora il computo del valore di tale parametro preveda un ulteriore accertamento del carico zootecnico aziendale è possibile consultare il registro di stalla (eventualmente anche la dichiarazione dei redditi). Per animali allevati si intendono quelli che nel corso dell'anno hanno concluso il ciclo di allevamento e rappresentano i capi tassabili da indicare nella dichiarazione dei redditi. La consistenza è intesa come consistenza media annuale.

8. Gasolio destinato alle coltivazioni sotto serra

Il quantitativo assegnabile è calcolato in base ai metri cubi delle serre riscaldate e l'assegnazione sarà dimensionata per un massimo di quattro mesi l'anno. La misura del volume deve essere accuratamente calcolata procedendo alle misurazioni di area e altezza oppure visionando i progetti di costruzione. I metri cubi devono essere riferiti esclusivamente alle serre o a parte di esse dove si svolge l'effettiva coltivazione delle piante. Eventuali spazi destinati ad altra attività (commerciali, carico e scarico della merce, ecc.) dovranno essere separati con paratoie, teli coibenti etc.. Tali spazi, se riscaldati, dovranno esserlo con carburante diverso da quello agevolato e, in caso di controllo, l'utente dovrà dimostrare l'impiego di fonti energetiche differenti o dimostrare che il carburante agevolato sia stato consumato, esclusivamente, per gli ambienti oggetto di coltivazione. La ditta dovrà produrre idonea attestazione riguardante la funzionalità e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento.

9. Assegnazione carburante per colture irrigue

Per le colture che usufruiscono di irrigazione, ordinaria o di soccorso, si dovrà dichiarare la presenza di risorse idriche a servizio dell'azienda.

Qualora l'Utente richieda esplicitamente carburante agevolato per l'operazione di irrigazione, è necessario allegare all'Istanza la documentazione comprovante la regolarizzazione delle risorse idriche aziendali presso gli Enti competenti; pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del DPR 131 del 26/04/1986 (*casi d'uso*), nel caso di licenze annuali di attingimento, prodotte agli Uffici Ispettoriali, le stesse non saranno soggette all'obbligo di registrazione nell'ambito dei procedimenti istruttori di cui alle presenti disposizioni.

Qualora al momento dell'istanza venga acquisita documentazione attestante semplicemente l'avvenuta presentazione di istanza di regolarizzazione agli Enti competenti, l'Ispettorato cautelativamente potrà procedere all'assegnazione, subordinando, però, il rilascio del Buono di prelievo afferente le operazioni irrigue, alla produzione della Certificazione definitiva.

10. Assegnazione carburante per ventole antibrina

Il combustibile potrà essere assegnato per un massimo di tre mesi l'anno, esclusivamente in base alle ore di utilizzo; la Ditta dovrà produrre, pertanto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le ore di utilizzo medie nell'anno solare precedente nonché copia dell'Attestazione di efficienza rilasciata da Ditta specializzata.

11. Conduzione terreni

11.1 Terreni condotti in affitto: tutti i contratti di affitto devono essere redatti secondo il dettato della L. 203/82 e devono essere debitamente registrati.

Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta è allegata la documentazione che ne comprovi la conduzione.

Tale documentazione può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario.

11.2 Contratti verbali di affitto: i contratti verbali di affitto, in particolare quelli stagionali, ovvero riferiti ad un singolo ciclo colturale, devono essere registrati dal conduttore del terreno.



In tale circostanza, ovvero, con la sola presentazione dell'atto a firma dell'affittuario, può essere necessaria una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal proprietario del terreno dalla quale si possa evincere che questi è a conoscenza del contratto in oggetto.

11.3 Acquisto colture in piedi: per l'acquisto di colture in piedi necessarie all'alimentazione di bestiame, fattispecie previste e riconosciute dalla legge ma non attestate da una forma contrattuale, va acquisita copia della fattura di vendita. In tale circostanza l'Ufficio U.M.A. può assegnare carburante per la falciatura, raccolta e trasporto del prodotto in azienda.

11.4 Comodato: In relazione a quanto stabilito dalla risoluzione 2/D dell'Agenzia delle Dogane del 19.03.03 Agenzia delle Dogane Risoluzione n.2/D del 19/03/2003 possono ritenersi ammissibili, per ottenere le agevolazioni sugli oli minerali impiegati in lavori agricoli anche i soggetti che svolgono la loro attività su fondi agricoli condotti a titolo di comodato, anche in forma verbale.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, devono essere rispettate le indicazioni contenute nel comma 9 dell'art. 2 del D.M. 454/01 (terreni concessi in affitto). Pertanto, i soggetti che intendono effettuare lavorazioni di terreni condotti in comodato devono allegare alla richiesta annuale copia della documentazione comprovante la conduzione a tale titolo o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal comodante, dal comodatario o congiuntamente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00. La documentazione dovrà contenere la specifica indicazione della durata del contratto di comodato, nonché gli estremi della registrazione del contratto medesimo, ove questo sia stato stipulato in forma scritta e quindi assoggettato al relativo obbligo tributario.

12. Prima iscrizione nei registri provinciali e Rilascio Libretto di controllo

Le richieste di prima iscrizione nei registri provinciali devono essere redatte sull' apposito modello, dai soggetti interessati.

Le suddette richieste dovranno essere presentate presso le sedi degli Ispettorati Provinciali Agricoltura o delle Condotte Agrarie territorialmente competenti.

I soggetti che intendono aprire una posizione nei Registri provinciali, sono tenuti a presentare i seguenti documenti:

- a) modello unico di "Iscrizione nuova ditta" ai sensi del D.M. n. 454/01, compilato in ogni sua parte;
- b) fotocopia di un documento di riconoscimento personale del titolare, in corso di validità;
- c) copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA, attestante l'attività nel settore agricoltura;
- d) Dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
- e) per le società o cooperative, copia dell'atto costitutivo, statuto ed eventuali modifiche statutarie e Iscrizione all'Albo nazionale (solo per le Cooperative);
- e) per le ditte agromeccaniche (conto terzi) occorre che l'attività relativa alla prestazione di servizi in agricoltura sia specificata nell'iscrizione camerale;

Alla Ditta richiedente verrà rilasciata una Ricevuta attestante l'attribuzione della qualifica di "Utente di motori agricoli" e Libretto di controllo identificato con il relativo numero di repertorio provinciale.

Anche l'eventuale delega a farsi rappresentare da un'Organizzazione professionale (o da altri Soggetti abilitati) viene conservata nel fascicolo custodito presso l'Ufficio regionale.

Il Responsabile del procedimento dell'Ufficio regionale incaricato dell'istruttoria verifica attraverso la consultazione del SIAN l'esistenza del fascicolo aziendale.

Nel caso di difformità tra quanto dichiarato in istanza e quanto risultante dalla consultazione del Fascicolo aziendale, le determinazioni dell'Ufficio regionale verranno adottate, comunque, sulla base del contenuto di quest'ultimo.

In assenza di Fascicolo aziendale l'istanza sarà inammissibile.

Terminato l'iter istruttorio finalizzato alla prima iscrizione al registro ex UMA il Funzionario incaricato rilascia il libretto di controllo, la ricevuta attestante l'iscrizione al registro provinciale e l'eventuale assegnazione di carburanti agricoli agevolati, se richiesti.

13. Richiesta carburante agricolo agevolato e Controllo ex ante

La richiesta di carburanti agricoli agevolati va inoltrata dai soggetti interessati, presso la sede dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura o della Condotta Agraria competente in base all'ubicazione

dei terreni, **entro il 30 giugno** di ciascun anno, utilizzando l'apposito modello, corredato dai relativi allegati.

Ai sensi di quanto previsto dal DM 454/01 art. 2 comma 3, la domanda può essere presentata dal Titolare anche per il tramite delle Organizzazioni di categoria.

Per le aziende che hanno terreni in più Province della Regione Sicilia la competenza istruttoria e la relativa assegnazione di carburante, ricade sull'Ispettorato Provinciale presso il quale ricadono le maggiori superfici coltivabili. In tale caso, il medesimo Ispettorato, provvederà a ritirare l'eventuale libretto di controllo sussidiario precedentemente rilasciato da altro Ispettorato rilasciando alla Ditta specifica attestazione a surroga; in quest' ultima eventualità, è indispensabile che l'Ispettorato responsabile dell'istruttoria e dell'assegnazione comunichi la circostanza all'Ufficio ispettoriale dell'altra Provincia

I nove Ispettorati Provinciali Agricoltura dovranno, pertanto, interfacciarsi con le modalità più opportune per scongiurare ogni eventuale duplicità di assegnazioni a favore delle stesse Imprese o degli stessi terreni.

Per le richieste inoltrate in data successiva al 30 giugno possono essere assegnati quantitativi di carburante solo per le lavorazioni effettuabili successivamente (art. 2 Circolare 49/D dell'Agenzia delle Dogane). Resta ferma ed inderogabile la data del 30 giugno di ogni anno quale termine ultimo ed utile per la denuncia di avvenuto impiego dei carburanti assegnati nell'anno solare precedente.

Le assegnazioni di carburante agricolo spettano per i lavori preventivamente dichiarati ed effettivamente eseguiti; **ogni variazione dei dati dichiarati nell'istanza** (riguardante i terreni condotti, la programmazione delle colture, le lavorazioni preventivate, le macchine ed attrezzature, l'affidamento a terzi di lavorazioni preventivate, il cambio di titolarità dell'azienda agricola, etc.), **deve essere comunicata o evidenziata all'Ufficio regionale entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.**

Nulla può essere concesso per modifiche della realtà aziendale intervenute antecedentemente il 30 giugno e non comunicate entro il termine sopra prescritto.

Il Funzionario incaricato dell'istruttoria verifica che nell'istanza annuale sia stata dichiarata l'eventuale giacenza di carburante al 31 dicembre dell'anno solare precedente, raffrontandola con la dichiarazione di avvenuto prelievo ed impiego del carburante prelevato.

In questa fase - controlli ex ante - il Funzionario verificherà, la corrispondenza tra le superfici agricole e le colture dichiarate in domanda e quelle registrate nella Scheda di validazione del Fascicolo aziendale allegata, provvedendo, altresì, in tutti i casi in cui se ne ravvisasse l'opportunità, a consultare il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) per verificare ed acquisire d'Ufficio eventuali ulteriori aggiornamenti dei dati aziendali.

L'aggiornamento del Fascicolo aziendale, presso il CAA competente, è da considerarsi comunicazione ai sensi dell'art.2, commi 11 e 12 del DM 454/2001.

14. Dichiarazione di impiego del carburante agricolo agevolato dell'anno precedente

Entro il **30 giugno** di ogni anno, tutte le aziende, che hanno beneficiato di carburanti agricoli agevolati nell'anno precedente, sono tenute a presentare presso gli Ispettorati Provinciali Agricoltura o presso le Condotte Agrarie territorialmente competenti, la dichiarazione di avvenuto prelievo e consumo del carburante agevolato assegnato nell'anno solare precedente, dichiarando, parimenti, le eventuali giacenze in essere al 31 dicembre.

La suddetta comunicazione è dovuta anche nel caso di assenza di prelievi e/o consumi nell'anno solare precedente.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra comporterà la segnalazione alle competenti Autorità per gli adempimenti consequenziali.

15. Richiesta carburante agricolo agevolato per imprese agromeccaniche contoterziste

La richiesta deve essere presentata entro il **30 Giugno** di ogni anno solare presso l'Ispettorato Provinciale Agricoltura o presso le Condotte Agrarie competenti in base all'ubicazione dei terreni. Per le aziende esclusivamente agromeccaniche, esentate dall'obbligo di costituzione di Fascicolo aziendale, che svolgono le lavorazioni in più province della Regione Sicilia, la competenza



istruttoria e relativa assegnazione di carburante, compete all'Ispettorato Provinciale della provincia presso la quale risulta l'iscrizione alla Camera di Commercio competente.

Le imprese agromeccaniche possono altresì richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi del carburante precedentemente assegnato.

Il Funzionario incaricato dell'istruttoria verifica che nel modello suddetto sia stata indicata l'eventuale giacenza confrontando la dichiarazione di impiego e di prelievo del carburante assegnato nell'anno precedente.

Ogni impresa agromeccanica che presenta richiesta di carburante agevolato dovrà preparare una "Scheda" per ognuno dei propri Clienti, utilizzando l'apposito modello. Se uno stesso Cliente ha terreni che ricadono su Province diverse, occorrerà elaborare una Scheda dello stesso Cliente per ogni Provincia.

La "Scheda Cliente" avrà un numero di pagine correlate alla situazione aziendale e colturale interessata alle lavorazioni conto terzi.

Le imprese agromeccaniche, dovranno segnare, **entro cinque giorni dal termine dei lavori**, le lavorazioni complessive eseguite per ogni coltura e i relativi quantitativi di prodotti petroliferi consumati.

16. Dichiarazione di impiego del carburante agricolo agevolato dell'anno precedente per conto terzi

Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i titolari delle imprese agromeccaniche presenteranno all'Ufficio regionale la dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati, mediante l'apposita modulistica, indicando complessivamente i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati. Alla dichiarazione citata allegheranno:

- Un elenco riepilogativo - per ogni Provincia -, delle Imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni in conto terzi.
- Originale e copia del libretto di controllo con le debite annotazioni.
- Originale delle "Schede" di ognuno dei clienti ed allegate tabelle, sulle quali sono state riportate le lavorazioni c/terzi con firma leggibile del titolare dell'azienda agricola presso la quale si sono svolte.
- Copia delle fatture relative ai lavori eseguiti, con l'identificazione dei destinatari delle prestazioni.
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesti la conformità all'originale della fatture in copia, di cui al punto precedente (nella dichiarazione occorrerà elencare gli estremi identificativi di ogni fattura); In alternativa, le suddette copie potranno essere esibite presso l'Ufficio regionale - accompagnate alle corrispondenti Fatture in originale - affinché il Funzionario addetto ne attesti la conformità.

La suddetta dichiarazione di impiego è dovuta anche nel caso di assenza di prelievi e/o consumi nell'anno solare precedente.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra comporterà la segnalazione alle competenti Autorità per gli adempimenti consequenziali.

17. Assegnazioni supplementari di carburante

Le assegnazioni supplementari di carburante agevolato, derivanti da avversità atmosferiche, da variazioni delle superfici coltivate, della consistenza degli allevamenti o delle operazioni da effettuare, devono essere preventivamente richieste ed autorizzate dagli Uffici Ispettoriali; nel caso di richieste scaturenti da avversità eccezionali, la definizione del procedimento istruttorio sarà subordinata alla formale segnalazione degli eccezionali eventi atmosferici o vulcanici al Servizio 3 del Dipartimento Interventi Strutturali, da parte dei competenti Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, ai sensi della normativa in vigore (FSN o FSR), nonché alla successiva Determinazione regionale di approvazione delle zone e delle colture per le quali gli Uffici regionali saranno autorizzati a rilasciare i relativi supplementi di assegnazione. I supplementi richiesti a seguito di avversità atmosferiche, vengono concessi tenendo conto dei dati aziendali dichiarati al momento della prima assegnazione.

Per tutte le altre variazioni dei parametri dai quali possono scaturire le richieste supplementari (variazione della superficie coltivata, della consistenza degli allevamenti o delle operazioni da effettuare, introduzione di colture intercalari), le assegnazioni supplementari terranno conto del periodo di riferimento, nonché delle lavorazioni che possono essere ancora effettuate dal momento della richiesta.

Qualora l'assegnazione dovesse risultare superiore al fabbisogno effettivo, in corso d'opera, l'Utente dovrà prelevare solo la quantità necessaria, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste per gli abusi di carburante agevolato (art. 40 Dlgs n. 504/95).

18. Furto di carburante agevolato

L'Utente deve denunciare il furto all'Autorità competente. Copia della denuncia deve essere allegata alla "Dichiarazione annuale di avvenuto impiego". L'Ufficio competente non è tenuto a reintegrare il carburante rubato.

19. Controlli in loco (ex post)

Gli Ispettorati provinciali Agricoltura effettueranno dei controlli (ex post) in loco presso le aziende beneficiarie di carburante agricolo agevolato.

Considerato l'elevato numero delle aziende che usufruiscono di carburante agricolo agevolato, nella definizione della percentuale di controllo, gli Ispettorati tengono in considerazione anche le possibilità di effettivo svolgimento dell'attività di controllo in relazione alle risorse effettivamente disponibili.

La percentuale di estrazione, tale da garantire un numero minimo di aziende da esaminare, non può essere inferiore al 2% delle Imprese richiedenti l'assegnazione di carburante agricolo agevolato.

La percentuale di irregolarità riscontrate a conclusione dell'attività di controllo potrà determinare un aumento o una riduzione delle dimensioni del campione nella successiva annualità di controllo.

Il campione del 2% sarà estratto secondo il metodo dell'extrapolazione di un campione non stratificato sull'universo provinciale dei beneficiari riconducibili alla fattispecie in argomento.

Per procedere all'estrazione del campione ogni Ispettorato dovrà individuare attraverso un sorteggio un numero compreso nel range da 0 a 9.

Il contrassegno numerico estratto, servirà ad individuare il numero associato alla pratica e pertanto tutte le istanze positivamente istruite, con l'ultima cifra del numero di identificazione uguale al numero casualmente estratto, saranno soggette a controllo.

20. Modulistica

Al fine di assicurare unicità ai Procedimenti amministrativi dovrà essere utilizzata, esclusivamente, la modulistica allegata alle presenti Istruzioni e scaricabile dal sito <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato> area tematica **"SUPPORTO IMPRESE"** sottolink **"UMA"** alla voce "Istruzioni e modulistica".



